
fondazione
dei geometri e
geometri laureati
della provincia
di cuneo

L’AVVISO DI ACCERTAMENTO AI FINI CATASTALI DEI FABBRICATI

GLI STRUMENTI PER CONTRASTARE L’ACCERTAMENTO PRIMA DEL RICORSO

IL RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE (C.T.P.)

L’Agenzia del Territorio, ai sensi dell’articolo 23 quater della legge 07.08.2012, di conversione del decreto legge 06.07.2012 n. 95, è stata accorpata all’Agenzia delle Entrate con effetto dal 1° dicembre 2012, pertanto a far tempo da tale data l’Agenzia del Territorio è di fatto soppressa e tutte le sue funzioni sono state assorbite dall’Agenzia delle Entrate che è diventata l’unico interlocutore fra lo Stato e il cittadino in materia catastale; alla data attuale (luglio 2013) la “fusione” è avvenuta ma occorrerà ancora del tempo prima che tutte le competenze siano definite.

Nel provvedimento emanato dall'Agenzia delle Entrate in data 20.03.2013 prot. n. 2013/35137 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate dispone che *"... fino al perfezionamento del processo di integrazione conseguente all'incorporazione, l'attività già esercitata dagli Uffici Provinciali dell'Agenzia del Territorio continua ad essere esercitata dalle strutture periferiche competenti, che hanno assunto la denominazione di Uffici Provinciali-Territorio"* e aggiunge che *"... l'Agenzia delle Entrate esercita le funzioni e i compiti già svolti dall'Agenzia del Territorio, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali ..."*.

Il catasto edilizio urbano, tralasciando le leggi ante 1900, nasce con un Regio Decreto del 1939, modificato già nel 1939 e poi nel 1948, nel 1942 è pubblicata la famosa "Istruzione II", poi è emanato il D.P.R. 01.12.1949 n. 1142 (tuttora vigente), ed il 1° gennaio 1962 entra in vigore la fase di conservazione, dopo il periodo di attivazione, del Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.). Nel 1962 esisteva già un evidente disallineamento della rendita catastale fra le previsioni iniziali del 1939/49 e la situazione fattuale esistente nel campo immobiliare a seguito del "boom" edilizio verificatosi in quegli anni.

La fase di conservazione del N.C.E.U., gestita dall'Ufficio Tecnico Erariale (U.T.E.), resta immutata fino agli anni 1980/90; fra il 1984 e il 1992 circolari (la nota n. 2 del 20.01.1984) e leggi definiscono un nuovo assetto del N.C.E.U. (poi C.E.U.) anche a seguito dell'evolversi della meccanizzazione e dell'informatica (l'inizio della meccanizzazione risale al 30.06.1987, ad ottobre 1999 l'inizio dell'informatizzazione); nel 1991 l'U.T.E. diventa Agenzia del Territorio. Il 1° gennaio 1992 entrano in vigore le nuove tariffe d'estimo con riferimento al biennio 1988/89.

Le nuove tariffe d'estimo, tutt'ora valide per qualsiasi unità immobiliare (anche per le unità immobiliari a destinazione particolare e speciale il periodo censuario di riferimento è il biennio 1988/89), sono giunte dopo cinquant'anni dalla legge del 1939 e rappresentano, fino ad oggi (2013), l'unica revisione delle tariffe d'estimo attuata dal legislatore.

Con la legge n. 133 del 26 febbraio 1994 nasce ufficialmente il "Catasto Fabbricati" in sostituzione del C.E.U., ed il regolamento attuativo del Catasto Fabbricati è del 02 gennaio 1998.

La nascita del Catasto Fabbricati porta con se anche l'attivazione della procedura informatica "Documentazione Catasto Fabbricati" (conosciuta con l'acronimo Do.C.Fa.) il cui avvio sperimentale è stato disposto dalla Circolare C3/1077 del 13 luglio 1995.
Il cambio di denominazione da Catasto Edilizio Urbano a Catasto Fabbricati è stato imposto dalla circostanza che nel Catasto Fabbricati devono confluire anche i fabbricati rurali prima esclusi dal classamento nel Catasto Edilizio Urbano in quanto censibili solo nel Catasto Terreni.

Le categorie catastali sono divise in 5 gruppi:

-gruppi catastali A – B – C

sono i gruppi comprendenti le unità immobiliari (u.i.) cosiddette “ordinarie”, ovvero u.i. che per numero, diffusione e comparabilità possono essere raggruppate in categorie (11 categorie per la A, 8 categorie per la B, 7 categorie per la C) e classi di merito; la loro rendita catastale deriva dalla moltiplicazione del parametro dimensionale – vani (A), metri cubi (B), metri quadrati (C) – per la tariffa determinata dalla legge, avuto riguardo alla categoria ed alla classe;

l’eventuale contenzioso contro una maggiore rendita catastale accertata dall’Agenzia relativamente ad un’u.i. a destinazione ordinaria può essere incardinato sulla categoria e/o sulla classe e/o sulla consistenza della medesima u.i., mentre la tariffa catastale **non** può formare oggetto di impugnazione avanti alle Commissioni Tributarie in quanto incompetenti a giudicare su una tariffa determinata dalla legge la cui revisione spetta unicamente alla legge medesima; un ricorso in cui sia impugnata solo la tariffa è dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Provinciale (C.T.P.);

-gruppi catastali D – E

sono i gruppi comprendenti le u.i. con destinazioni speciali e particolari, raggruppate in categorie (12 per la D, 9 per la E), u.i. che per le loro caratteristiche intrinseche devono essere oggetto di una valutazione specifica non potendo essere ricomprese in classi di appartenenza (quindi nessuna classe); la rendita catastale per ciascuna u.i. è determinata al termine di un processo di "stima diretta" elaborato con l'applicazione dei metodi dell'estimo classico (procedimento diretto, procedimento indiretto) con riferimento al periodo censuario 1988/89;

la recente circolare n. 6 del 30.11.2012 della Direzione Centrale Catasto e Cartografia, avente ad oggetto la *"Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-amministrativi"* precisa che << ... *con la locuzione "stima diretta" si intende la stima effettuata in maniera puntuale sugli immobili a destinazione speciale o particolare, per i quali, proprio in relazione alla peculiarità delle relative caratteristiche, non risulta possibile fare riferimento al sistema delle tariffe. In tale contesto, la rendita catastale può essere determinata con "procedimento diretto" o con "procedimento indiretto" ...>>;*

l’eventuale contenzioso contro una maggiore rendita catastale accertata dall’Agenzia relativamente ad un’unità immobiliare a destinazione particolare o speciale può essere incardinato sulla categoria accertata e/o sulla metodologia adottata dall’Agenzia per la determinazione della rendita catastale, metodologia che comprende, oltre ai criteri e parametri valutativi, anche le consistenze (superfici dei locali, superfici delle aree, numero di impianti ecc.); il ricorso contro un accertamento di un’u.i. a destinazione speciale o particolare è – quasi sempre – abbastanza complesso.

- **gruppo catastale F**, che raggruppa le 6 categorie (senza alcuna suddivisione in classi) delle unità immobiliari con destinazione cosiddetta “fittizia” (aree urbane, unità collabenti, unità in corso di costruzione, unità in corso di definizione, lastrici solari, unità in attesa di definizione), unità immobiliari che per le loro specifiche particolarità sono prive di rendita catastale e pertanto difficilmente formeranno oggetto di ricorso, quindi le unità immobiliari censibili nel gruppo F non rilevano ai fini di un ricorso contro l’attribuzione della rendita catastale.

Riassumendo quanto finora esposto risulta evidente che per le unità immobiliari ordinarie comprese nei gruppi catastali A-B-C l'oggetto del contendere con l'Agenzia è riferito alla categoria, alla classe ed alla consistenza (vani, metri cubi, metri quadrati), restando espressamente esclusa ogni contestazione relativa alla tariffa poiché la tariffa è di competenza della legge, mentre per le unità immobiliari particolari e speciali comprese nei gruppi catastali D-E l'oggetto del contendere con l'Agenzia è rappresentato dalla categoria e dalla rendita catastale.

Al momento della presentazione di una pratica Do.C.Fa. il tecnico incaricato “propone” una categoria (per qualsiasi unità immobiliare), una classe (per le sole unità immobiliari a destinazione ordinaria) e una rendita (per tutte le unità immobiliari dei gruppi A-B-C-D-E); è facoltà del tecnico incaricato discostarsi da quanto elaborato in automatico dal programma Do.C.Fa. (per le sole unità immobiliari dei gruppi A-B-C) e proporre una categoria e/o una classe diverse rispetto a quelle determinate dal programma e, di conseguenza, stabilire una diversa rendita catastale.

La presentazione della pratica Do.C.Fa. all'Agenzia costituisce l'introduzione negli atti catastali del classamento proposto, che può essere relativo ad una denunzia di nuova costruzione oppure ad una denunzia di variazione.

L'Agenzia ha 12 mesi di tempo, dalla presentazione, per verificare la conformità della pratica Do.C.Fa., se l'Agenzia ritiene che il classamento proposto non è corretto, notifica alla ditta catastale un avviso di accertamento con il quale comunica l'avvenuta rettifica del classamento proposto.

Il termine dei 12 mesi è perentorio od ordinatorio? in altre parole l'Agenzia se lascia spirare il termine dei 12 mesi dalla presentazione può ancora procedere ad una rettifica del classamento proposto?

Per la Suprema Corte (sentenze n. 16824/2006, 22230/2008, 21139/2009, 7380/2011, 7392/2011) il termine dei 12 mesi non ha natura perentoria ma ordinatoria, di conseguenza per la Suprema Corte la dichiarazione Do.C.Fa. presentata continua a valere come "rendita proposta" fino a quando l'Agenzia non provvederà alla rettifica.

L’assunto dalla Suprema Corte è tuttavia scarsamente condivisibile poiché l’Agenzia può superare, ignorandolo, l’ampio termine dei 12 mesi previsto dal comma 3 dell’articolo 1 del D.M. 701/1994, quindi l’Agenzia non ha alcun limite temporale e potrebbe potenzialmente procedere in qualunque momento a rettificare (con apposito avviso di accertamento) l’accatastamento proposto anche dopo svariati anni, con una discrezionalità che si ritiene eccessiva e non confacente ad un corretto rapporto fra il cittadino (con il suo tecnico) e l’Agenzia.

L’avviso di accertamento in materia catastale (che è contraddistinto da un numero identificativo composto normalmente da lettere e numeri, e da una data di emissione) è usualmente (almeno finora) spedito dall’Agenzia in una busta raccomandata (di colore verde) con avviso di ricevimento, ed è notificato al domicilio (per le persone fisiche) o alla sede (per le società) dei soggetti che risultano intestatari dell’unità immobiliare in base alle risultanze della ditta catastale indicata nella dichiarazione Do.C.Fa. presentata dal tecnico incaricato.

Nel caso, sicuramente frequente, di più soggetti intestatari di un'u.i., l'Agenzia deve notificare l'avviso di accertamento a tutti gli intestatari dell'u.i.; se il ricorso è proposto congiuntamente da tutti gli intestatari (soluzione ottimale) occorre prestare attenzione alle singole data di notifica perché non è certo che l'avviso di accertamento sia stato notificato nello stesso giorno a tutti gli intestatari (anzi, se i soggetti sono residenti in luoghi diversi la data di notifica è quasi sempre diversa), per cui occorre fare riferimento alla prima data di notifica ad uno degli intestatari nel caso di ricorso congiunto.

La data di notifica è estremamente importante in quanto da tale data decorrono i 60 giorni per proporre il ricorso contro l'Agenzia; occorre evidenziare che il termine di 60 giorni non vuol significare due mesi, sono 60 giorni che non tengono conto del giorno della notifica (*dies a quo*) ma tengono conto di quello della scadenza (*dies ad quem*); se ad esempio la notifica avviene il 1° marzo, i 60 giorni scadono il 30 aprile in quanto si devono sommare i 30 giorni residui di marzo (31 meno 1 perché il 1° marzo non conta) e poi, per arrivare a 60, mancano 30 giorni che corrispondono al 30 aprile.

Nel conto dei 60 giorni occorre prestare attenzione agli anni bisestili per gli avvisi di accertamento che comprendono (nei 60 giorni) il mese di febbraio; per tutti gli avvisi di accertamento notificati dal 2 giugno al 14 settembre opera la sospensione del periodo feriale che incide in modo diversificato a seconda della data di notifica (occorre verificare le esistenti tabelle che riportano per ogni giorno di notifica l'esatta data di scadenza); se la data di scadenza è un sabato, una domenica o un giorno festivo, tale scadenza è prorogata al primo giorno successivo non festivo.

La proposizione del ricorso oltre i 60 giorni è causa di inammissibilità del ricorso in quanto l'art. 21 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 stabilisce espressamente la pena dell'inammissibilità per il ricorso proposto oltre i 60 giorni, di conseguenza il termine dei 60 giorni è un termine perentorio che non ammette deroghe; l'unica deroga concessa è il caso eccezionale che la Parte possa dimostrare di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile ai sensi del 2° comma dell'art. 153 del codice di procedura civile, in tal caso può chiedere al giudice di essere rimessa nei termini (situazioni rarissime).

Prima della proposizione del ricorso all'Agenzia è possibile, per la Parte, presentare all'Agenzia una "**richiesta di esercizio dell'autotutela**" in carta libera.
L'autotutela trova il proprio fondamento legislativo nelle seguenti disposizioni:
-nell'articolo 2-*quater* della legge n. 656 del 30 novembre 1994;
-nel Decreto del Ministero delle Finanze n. 37 del 11 febbraio 1997;
-nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 198 del 05 agosto 1998.

La “richiesta di esercizio dell’autotutela” è una domanda (il modello è prelevabile dal sito internet dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it,) con cui la Parte a cui è stato notificato l’avviso di accertamento chiede all’Agenzia di annullare il medesimo avviso di accertamento in quanto viziato da errori e/o omissioni; è evidente che la Parte deve specificare con sufficiente dettaglio e precisione quali sono gli errori e/o le omissioni che a suo giudizio sono state compiute dall’Agenzia, affinché l’Agenzia possa vagliare la richiesta di esercizio dell’autotutela e fornire una risposta.

Rispetto al giorno in cui è avvenuta la notifica dell'avviso di accertamento, la "richiesta di esercizio dell'autotutela" dovrebbe essere predisposta e presentata dalla Parte nel più breve tempo possibile all'Agenzia, al fine di ottenere una risposta celere da parte della medesima Agenzia, tenuto conto che la presentazione all'Agenzia della "richiesta di esercizio dell'autotutela" **non** sospende il periodo dei 60 giorni per la proposizione del ricorso e quindi occorre sempre prestare attenzione al termine di scadenza per la proposizione del ricorso.

Se, dopo l'esame della "richiesta di esercizio dell'autotutela" la risposta dell'Agenzia è positiva l'avviso di accertamento è annullato d'ufficio e quindi la Parte, se ancora nel termine dei 60 giorni, può evitare di proporre il ricorso (ecco perché conviene presentare nel più breve tempo possibile all'Agenzia la "richiesta di esercizio dell'autotutela" rispetto alla data in cui l'avviso di accertamento è stato notificato alla Parte); se la risposta dell'Agenzia è negativa (o non c'è risposta) la Parte deve proporre ricorso nel termine dei 60 giorni dalla notifica dell'avviso che si intende impugnare.

L’autotutela, che può essere totale o parziale, è espressione dello stesso potere dell’Agenzia di emettere l’avviso impugnato, ma un potere manifestato al contrario, ovvero l’Agenzia rimuove (totalmente o parzialmente) un avviso che si rileva illegittimo ed infondato alla luce delle argomentazioni che la Parte ha evidenziato nella richiesta di esercizio dell’autotutela; in altre parole l’Agenzia con l’autotutela corregge i propri errori (quindi tutela se stessa) quando questi costituiscono il fondamento delle ragioni, in fatto e/o in diritto, dell’avviso impugnato dalla Parte.

Se l'Agenzia comunica alla Parte che respinge la domanda di autotutela, tale diniego espresso è impugnabile avanti al Giudice tributario? A parere dell'Agenzia il mancato esercizio del potere di autotutela non è sindacabile da parte del Giudice tributario in quanto il diniego espresso di autotutela è un potere discrezionale dell'Agenzia, che decide in modo autonomo se ricorrono i motivi per esercitare l'autotutela, e poi il mancato esercizio del potere di autotutela non rientra nell'elenco degli atti impugnabili di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 546/1992.

Di diverso avviso è la Suprema Corte la quale ammette il ricorso della Parte contro il diniego espresso dell'esercizio del potere di autotutela dell'Agenzia, ma contro tale diniego può essere proposto ricorso soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria (sentenze n. 11457/2010, n. 16097/2009); in altre parole si può solo contestare il diniego espresso all'autotutela da parte dell'Agenzia per "vizi propri" del diniego ma non per contestare il merito dell'avviso impugnato (è un ricorso di puro diritto, nella pratica ha scarso rilievo).

Se l'Agenzia non risponde alla Parte è impugnabile il silenzio-rifiuto all'esercizio dell'autotutela dell'Agenzia? La fattispecie dell'impugnazione del silenzio-rifiuto appare ancora più discutibile rispetto al diniego espresso precedentemente trattato, poiché l'Agenzia può sempre esercitare l'autotutela anche a giudizio avviato, quindi l'impugnazione del silenzio-rifiuto sembrerebbe non fattibile, tenuto conto che è difficile contestare i "vizi propri" del silenzio-rifiuto in quanto – proprio perché si tratta di un silenzio – non si conoscono quali potrebbero essere i "vizi propri" di un silenzio se non il medesimo silenzio.

Se la risposta positiva (annullamento in autotutela dell'atto impugnato) dell'Agenzia arriva dopo che la Parte ha già proposto ricorso perché scadeva il termine dei 60 giorni, l'Agenzia invia direttamente alla C.T.P. competente la comunicazione che l'avviso di accertamento è stato annullato in autotutela, chiedendo alla C.T.P. di dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese (art. 46 comma 3 D.Lgs. 546/92); in questo caso la Parte, se lo ritiene opportuno, può proporre reclamo alla C.T.P. contro la compensazione delle spese chiedendo la vittoria delle spese di giudizio.

Se la Parte lascia scadere il termine dei 60 giorni senza proporre il ricorso (perché si è disinteressata o si è dimenticata), e presenta successivamente all'Agenzia la "richiesta di esercizio dell'autotutela", l'Agenzia esamina comunque la richiesta e, se ne esistono i presupposti, può annullare in autotutela l'avviso di accertamento; se viceversa l'Agenzia risponde con un diniego tale diniego può essere impugnato avanti alla C.T.P. ma solo per motivi di illegittimità del rifiuto, non si può più contestare il contenuto dell'avviso di accertamento scaduto.

Se la Parte propone ricorso contro l'avviso di accertamento senza aver presentato la citata richiesta di autotutela è tuttavia facoltà dell'Agenzia (se rileva dal contenuto del ricorso che ne esistono i presupposti) annullare l'avviso di accertamento in autotutela; in tal caso l'Agenzia invia direttamente alla C.T.P. la comunicazione che l'avviso di accertamento è stato annullato in autotutela, chiedendo alla C.T.P. di dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese (art. 46 comma 3 D.Lgs. 546/92); anche in questo caso la Parte, se lo ritiene opportuno, può proporre reclamo alla C.T.P. contro la compensazione delle spese.

Da quanto precedentemente evidenziato risulta inequivocabile che l'autotutela è una facoltà concessa all'Agenzia di annullare (in tutto o in parte) l'atto emanato, sia su istanza della Parte sia per attivazione autonoma della medesima Agenzia; trattandosi di una facoltà l'Agenzia non è tenuta a rispondere obbligatoriamente all'istanza di autotutela presentata dalla Parte, si può ritenere corretto che l'Agenzia fornisca una risposta alla Parte nell'ambito dell'auspicata collaborazione fra Cittadino ed Amministrazione, ma l'eventuale mancato riscontro ad una richiesta di autotutela non comporta alcuna violazione di legge da parte dell'Agenzia.

Il ricorso (art. 18 del D.Lgs. 546/1992 deve contenere:
a) l'indicazione della Commissione Tributaria a cui è diretto;
questa prescrizione è da considerarsi sufficientemente semplice in quanto rappresenta sostanzialmente, in tutti i ricorsi, l'intestazione del ricorso posta in alto nella prima pagina:

"ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI ... "

dopo l'intestazione

"ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI ... "

si può inserire anche l'intestazione dell'Agenzia contro la quale si propone ricorso, la cui esatta denominazione si rileva normalmente dall'avviso di accertamento; ipotizziamo quindi che sia:

"ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ...
SEZIONE TERRITORIO"
o dicitura similare

-b) l'indicazione degli estremi del Ricorrente, ovvero residenza, eventuale domicilio eletto e codice fiscale se il Ricorrente è persona fisica; estremi del legale rappresentante, sede legale, eventuale domicilio eletto e codice fiscale se il Ricorrente è persona giuridica;
per domicilio eletto si intende normalmente il domicilio eletto dal Ricorrente presso lo studio del difensore ai soli fini del ricorso, la conseguenza è che tutte le comunicazioni della C.T.P. saranno inviate a tale domicilio eletto presso il difensore, operazione che semplifica le comunicazioni;

l’art. 2 comma 35-quater del D.L. 13.08.2011 n. 138 convertito in Legge 14.09.2011 n. 148 ha aggiunto, alla lettera b) dell’art. 18 del D.Lgs. 546/1992, dopo le parole “codice fiscale” le parole *“e dell’indirizzo di posta elettronica certificata”*;

ciò significa che l’avvio del processo tributario telematico è in avanzata fase di realizzazione, in un prossimo futuro certamente tutto il processo tributario, come gli altri processi civili e amministrativi (più difficilmente per il processo penale), diventerà un processo telematico;

-c) l'indicazione dell'Ufficio contro il quale è proposto il ricorso;

questa prescrizione è da considerarsi sufficientemente semplice, normalmente l'indicazione dell'Ufficio è contenuta nella doppia intestazione del ricorso sopra indicata, ma è consigliabile ripeterla dopo gli estremi del Ricorrente:

Ricorrente

Tizio ...nato a ... il ... domiciliato ... ecc ...

contro

Agenzia delle Entrate di ... Sezione Territorio

d) l'indicazione dell'avviso di accertamento impugnato e l'oggetto della domanda;

l'avviso di accertamento impugnato deve essere citato nel ricorso proposto all'Agenzia ed ivi identificato con gli estremi (numero, data di emissione, data di notifica), e deve essere allegato in copia o in originale al fascicolo di causa che il Ricorrente deposita, con il ricorso, presso la C.T.P. in occasione della costituzione in giudizio; nel fascicolo di causa occorre anche allegare l'originale o la copia della citata busta verde (o similare) per dimostrare la data di notifica dell'avviso impugnato;

l’oggetto della domanda costituisce il *petitum* ovvero ciò che il Ricorrente chiede alla C.T.P.; si rammenta che il giudice è sempre vincolato dalla <<*corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato*>> di cui all’art. 112 c.p.c., in altre parole il giudice può solo decidere sulle domande proposte dal Ricorrente e non oltre i limiti di esse, in nessun caso deve pronunciarsi su eccezioni che possono essere proposte solo dalle Parti in causa, perché la relativa sentenza sarebbe viziata da “ultrapetizione”, ovvero il giudice è andato oltre i suoi compiti istituzionali;

a questo punto occorre precisare che è estremamente importante ciò il Ricorrente “chiede” nel ricorso alla C.T.P., perché proprio in funzione di quanto il Ricorrente “chiede” il giudice deve rispondere per effetto del principio <<*corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato*>>; quindi in un ricorso ci può essere una domanda principale e più domande subordinate, un’unica domanda può essere pericolosa ai fini del giudizio perché non lascia spazio ad altre soluzioni, che magari sono di compromesso, ma che forse possono soddisfare almeno in parte le aspettative del Ricorrente;

e) l'indicazione dei motivi a sostegno della domanda; i motivi, o *causa petendi*, sono le ragioni di fatto e di diritto che il Ricorrente ritiene fondanti per le proprie argomentazioni; i motivi non possono essere generici, devono essere precisi e circostanziati, e contestare tutti i punti e/o i fatti dell'avviso di accertamento impugnato che il Ricorrente ritiene errati o diversamente interpretabili; i fatti non specificatamente contestati dal Ricorrente si ritengono accettati (art. 115 c.p.c.) per il cosiddetto principio della "*non contestazione*" e costituiscono fondamento per la decisione del giudice;

può capitare che il Ricorrente lamenti generici vizi dell'avviso impugnato riservandosi di presentare ulteriori integrazioni, ma il Ricorrente non può integrare il ricorso con nuovi motivi e/o domande diversi da quelli già formulati nel ricorso, in altre parole il ricorso (cosiddetto "introduttivo") deve già contenere l'intero programma difensivo del Ricorrente; l'integrazione dei motivi del ricorso è possibile solo per le ragioni di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 546/1992 (deposito di documenti non conosciuti ad opera della controparte o per ordine della C.T.P.).

L’art. 18 del D.Lgs. 546/1992 al comma 4 stabilisce che il ricorso è inammissibile *“... se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata, o non è sottoscritto a norma del comma precedente.”*; le indicazioni di cui al comma 2 sono le indicazioni della C.T.P. a cui è diretto il ricorso, del Ricorrente con la residenza/sede, dell’Ufficio contro il quale si propone il ricorso, dell’avviso impugnato, dell’oggetto della domanda e dei motivi;

non costituiscono causa di inammissibilità del ricorso la mancata indicazione del numero di codice fiscale e la mancata comunicazione dell'indirizzo di p.e.c.; per quanto attiene alla p.e.c. il legislatore ha voluto evidentemente favorire il Ricorrente non dotato di p.e.c. che, sussistendone i presupposti, predispone il ricorso senza l'assistenza tecnica, ma è evidente che quando il processo tributario sarà completamente telematico l'obbligo della p.e.c. graverà su tutti i Ricorrenti, l'attuale periodo ha carattere transitorio in attesa della piena attuazione del processo telematico;

il legislatore tuttavia già oggi sanziona la mancata indicazione nel ricorso del codice fiscale del Ricorrente e la mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, nonché la mancata indicazione del numero di fax del difensore, con una maggiorazione del 50% del contributo unificato che si deve versare in sede di costituzione in giudizio *[disposizione prevista dal comma 3-bis dell'art. 13 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 introdotto dalla lettera q) del comma 6 dell'art. 37 del D.L. 06.07.2011 n. 98 convertito in Legge 15.07.2011 n. 111];*

il comma 4 dell'art. 18 del D.Lgs. 456/1992 prevede quindi una serie di cause di inammissibilità dei ricorsi a cui occorre porre attenzione perché sono abbastanza numerosi i ricorsi, soprattutto quelli predisposti direttamente dalla Parte, che non sono conformi ai criteri di legge e quindi per detti ricorsi la C.T.P. non può far altro che dichiararne l'inammissibilità;

anche la mancata sottoscrizione del ricorso, da parte del Ricorrente o del difensore, comporta l'inammissibilità del ricorso, così come la mancanza della procura nel caso di nomina del difensore.

Che cosa significa esattamente inammissibilità?
Significa che il ricorso non rispetta determinati requisiti (per la maggior parte formali, ma anche sostanziali) imposti dalla legge (l'inammissibilità deve comunque essere specificatamente prevista dalla legge) e l'effetto dell'inammissibilità è che la C.T.P. non esamina il merito del ricorso, ovvero il Ricorrente potrebbe anche avere completamente (o parzialmente) ragione nel merito ma il ricorso è "stoppato" prima di esaminare le ragioni del Ricorrente proprio a causa dell'inammissibilità del medesimo ricorso.

E’ evidente che un professionista che si fa respingere il ricorso per inammissibilità formali (o sostanziali) commette una palese irregolarità in quanto le ragioni (più o meno fondate) del cliente sono comunque vanificate dall’inammissibilità, oltre ad esporsi ad eventuali azioni di rivalsa da parte del cliente. L’inammissibilità del ricorso significa inoltre che il processo non è radicato presso la C.T.P., ovvero il ricorso inammissibile non “incardina” il processo, pertanto il giudizio sulle ragioni del Ricorrente non può essere formalizzato, è come se il processo non esistesse.

L’inammissibilità comporta anche inevitabilmente l’effetto che l’avviso impugnato col ricorso diventa definitivo, ovvero per il Ricorrente non vi è più alcuna possibilità di impugnare un’altra volta l’avviso poiché sono decorsi i termini per l’impugnazione e quindi l’avviso è divenuto definitivo; questa particolarità, che è comune a tutti gli avvisi (non solo a quelli relativi alla materia catastale ma a tutti gli avvisi inerenti ai vari tributi esistenti), deve rendere colui che predispone il ricorso estremamente attento a non commettere errori che possono comportare l’inammissibilità del ricorso.

L’art. 12 del D.Lgs. 546/1992 prevede che il Ricorrente deve essere assistito in giudizio da un difensore abilitato, e il comma 3 dell’art. 18 del D.Lgs. 546/92 dispone che il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del Ricorrente e contenere l’indicazione dell’incarico, ovvero la procura speciale con cui il Ricorrente conferisce l’incarico al difensore, normalmente con l’elezione del domicilio presso il difensore; la firma apposta dal Ricorrente nella procura è certificata autentica dal difensore (la procura è normalmente posta al fondo del ricorso o in prima pagina nel margine destro).

L’assistenza tecnica per un ricorso in materia catastale (oltre che di competenza di avvocati, commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro, che sono abilitati a qualsiasi tipo di ricorso) compete anche ai geometri sia per quanto riguarda il catasto terreni che per quanto attiene al classamento delle unità immobiliari.
Quindi il geometra è un difensore abilitato in materia catastale, non può essere un difensore abilitato nelle altre materie fiscali in quanto il legislatore ha limitato il suo campo di azione (come per gli ingegneri, architetti, periti edili, dottori agronomi, agrotecnici e periti agrari).

In tema di ricorso per la rendita catastale di un'unità immobiliare è necessaria l'assistenza tecnica?
Il comma 5 dell'articolo 12 del D.Lgs. 546/1992 prevede che per *"le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di Lire (somma oggi pari ad € 2.582,28)"* le Parti possono stare in giudizio personalmente senza obbligo di assistenza tecnica, e che per "valore della controversia" si intende l'importo del tributo al netto di interessi e sanzioni pecuniarie (se l'avviso contempla solo sanzioni il valore è costituito dall'importo delle sanzioni).

E’ di tutta evidenza che l’avviso di accertamento in materia di rendita catastale è un avviso che non comporta la richiesta, da parte dell’Agenzia, di un tributo, né tantomeno di sanzioni ed interessi; l’unico elemento che può essere paragonato ad un “valore” nell’avviso di accertamento catastale è la rendita, che può essere inferiore o superiore alla cifra di € 2.582,28, ma comparare la rendita catastale ad un tributo è un assunto non condivisibile, in quanto la rendita catastale costituisce l’elemento di partenza per l’applicazione di tributi vari, ma la rendita catastale non è un tributo.

Per alcune C.T.P. (come quella di Cuneo) il Ricorrente può stare in giudizio da solo indipendentemente dall'importo della rendita catastale (e l'Agenzia non ha mai contestato la mancanza dell'assistenza tecnica), per altre C.T.P. (ad esempio Novara) le vertenze sulla classificazione catastale sono di valore indeterminabile e quindi l'assistenza tecnica è obbligatoria. Il problema dell'obbligo o meno dell'assistenza tecnica in materia catastale non è stato finora affrontato dalla Suprema Corte, di conseguenza non esiste un orientamento della Corte di Cassazione su questo argomento.

In ogni caso se un ricorso in materia catastale è presentato direttamente dal Ricorrente senza assistenza tecnica, e la C.T.P. adita ritiene invece necessaria l'assistenza tecnica, la mancanza dell'assistenza tecnica non è causa immediata di inammissibilità del ricorso, la C.T.P. deve assegnare un congruo periodo di tempo (normalmente un mese) al Ricorrente affinché nomini un assistente tecnico; solo nel caso che il Ricorrente non adempia alla nomina dell'assistente tecnico nel termine che gli è stato concesso la C.T.P. dichiarerà inammissibile il ricorso.

Proposizione del ricorso e costituzione in giudizio

Una volta predisposto il ricorso lo stesso deve essere "**proposto**" all'Agenzia nel termine decadenziale dei 60 giorni; la proposizione del ricorso all'Agenzia può avvenire anche tramite Ufficiale Giudiziario (art. 137 e seguenti del c.p.c.), ma la maggior parte dei ricorsi è proposto nei due seguenti modi:

-mediante consegna diretta presso la sede dell'Agenzia che rilascia una ricevuta di avvenuta consegna del ricorso (o appone un timbro sulla copia);

-mediante spedizione all'Agenzia in plico raccoman-dato, senza busta, con avviso di ricevimento.

La data di proposizione del ricorso è importante perché attesta il rispetto del termine dei 60 giorni dalla data di notifica, se la proposizione avviene mediante spedizione conta la data di spedizione e non quella di ricevimento da parte dell'Agenzia;
in caso di spedizione occorre evidenziare che la norma prevede la spedizione in plico raccomandato senza busta, in molti casi è complicato spedire un ricorso senza busta a causa delle sue dimensioni, in tali casi è sicuramente consigliabile – se possibile – la presentazione diretta del ricorso all'Agenzia.

Dal giorno della proposizione del ricorso (consegna diretta o spedizione per mezzo del servizio postale) iniziano a decorrere i 30 giorni per la **costituzione in giudizio** del Ricorrente presso la C.T.P. previsti dall'articolo 22 del D.Lgs. 546/1992;
occorre evidenziare che il termine di 30 giorni non vuol significare un mese, sono 30 giorni che non tengono conto del giorno della proposizione (*dies a quo*) ma tengono conto di quello della scadenza (*dies ad quem*); se ad esempio la proposizione del ricorso avviene il 1° marzo, i 30 giorni scadono il 31 marzo (31 meno 1).

Nel conto dei 30 giorni occorre prestare attenzione agli anni bisestili per le costituzioni in giudizio che comprendono (nei 30 giorni) il mese di febbraio; per tutte le date di proposizione comprese fra il 2 luglio e il 15 settembre opera la sospensione del periodo feriale che incide in modo diversificato a seconda della data di proposizione (occorre verificare le esistenti tabelle che riportano per ogni giorno di proposizione l'esatta data di scadenza); se la data di scadenza è un sabato, una domenica o un giorno festivo, tale scadenza è prorogata al primo giorno successivo non festivo.

La costituzione in giudizio del Ricorrente può avvenire in tre modi:
-mediante l'Ufficiale Giudiziario, sistema che è quasi esclusivamente usato dagli avvocati;
oppure gli altri due sistemi maggiormente utilizzati:
-mediante presentazione diretta della copia del ricorso alla segreteria della C.T.P.;
-mediante spedizione della copia del ricorso alla C.T.P. in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento; in tal caso conta la data di spedizione e non quella di ricevimento da parte della C.T.P.;

in caso di spedizione del ricorso alla C.T.P. per la costituzione in giudizio occorre evidenziare che la norma prevede la spedizione in plico raccomandato senza busta, in molti casi è complicato spedire un ricorso senza busta a causa delle dimensioni, in tali situazioni è sicuramente consigliabile, se possibile, la presentazione diretta del ricorso alla Segreteria della C.T.P.; occorre tuttavia precisare che se il ricorso è inviato in busta chiusa (sia nella fase di proposizione sia nella fase di costituzione in giudizio) tale "irregolarità" non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso.

La costituzione in giudizio del Ricorrente è fondamentale perché senza la costituzione in giudizio, o con una costituzione in giudizio tardiva (oltre i 30 giorni), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile a norma del comma 1 dell'art. 22 del D.Lgs. 546/1992. La costituzione in giudizio rappresenta il completamento dell'iter procedurale di un qualsiasi ricorso, ovvero dapprima c'è la proposizione del ricorso alla Agenzia (nei 60 giorni dalla notifica dell'avviso impugnato) e poi la costituzione in giudizio che deve avvenire presso la C.T.P. nei 30 giorni dalla proposizione del ricorso.

Al ricorso depositato (o spedito) alla segreteria della C.T.P. il Ricorrente deve allegare:
-la copia della ricevuta di proposizione del ricorso all'Agenzia nel caso di presentazione diretta;
-la copia della ricevuta di spedizione della raccomandata (con la r.r.) inviata all'Agenzia se la proposizione del ricorso è avvenuta a mezzo del servizio postale;
-la copia (o l'originale) dell'avviso impugnato;
-il fascicolo cosiddetto "di causa" contenente i documenti (in originale o in copia) che il Ricorrente ritiene di allegare al ricorso.

Il ricorso, depositato (o spedito) presso la segreteria della C.T.P., deve contenere una dichiarazione attestante la conformità fra l'originale del ricorso proposto all'Agenzia e la copia del ricorso depositata alla C.T.P. (comma 3 art. 22 del D.Lgs. 546/1992), e tale dichiarazione di conformità è attestata dallo stesso Ricorrente (o dal difensore abilitato); se la copia del ricorso presentata alla C.T.P. non contiene la dichiarazione di conformità la mancanza di tale dichiarazione non comporta l'inammissibilità del ricorso, la C.T.P. deve però attivarsi presso l'Agenzia per verificare l'esistenza della conformità (se c'è pubblica udienza normalmente è in quella sede che si verifica la conformità);

solo l'eventuale difformità fra l'originale del ricorso proposto all'Agenzia e la copia del ricorso presentato alla C.T.P. è punita con l'inammissibilità del ricorso, ma certamente deve trattasi di una difformità rilevante, non è sufficiente una lieve difformità che non incide sul merito del ricorso; in altre parole il contenuto del ricorso deve essere palesemente difforme fra l'originale e la copia per originare l'inammissibilità del ricorso, situazione che peraltro si verifica raramente;

la dichiarazione di conformità non è necessaria quando per le procedure di proposizione e costituzione il Ricorrente si avvale dell'Ufficiale Giudiziario.

Al momento della costituzione in giudizio il Ricorrente deve anche allegare al ricorso la "Nota di iscrizione a ruolo" (reperibile sul sito www.giustizia-tributaria.it, servizi, modulistica processuale, nota di iscrizione a ruolo C.T. Provinciale) che deve contenere le seguenti indicazioni:

-le parti; -il difensore ; -l'avviso impugnato

-la materia del contendere; -il valore della controversia

-la data di notifica (proposizione) del ricorso.

La "Nota di iscrizione a ruolo" è stata introdotta dall'art. 2 com. 35-*quater* della legge 14.09.2011 n. 148.

La “Nota di iscrizione a ruolo” deve anche contenere l’indicazione dell’importo del contributo unificato di cui al comma 6-*quater* dell’art. 13 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 introdotto dal comma 6 lettera t) dell’art. 37 del D.L. 06.07.2011 n. 98 convertito in Legge 15.07.2011 n. 111.
Il contributo unificato varia a seconda del valore della controversia, ma poiché il valore della controversia in materia catastale è indeterminato la legge – lettera f) com. 35-bis dell’art. 2 del D.L. 13.08.2011 n. 138 conv. in L. 14.09.2011 n. 148 – ha stabilito l’importo di **€ 120,00** per le controversie di valore indeterminato (fra le quali quelle catastali).

Con riferimento al contributo unificato (che sostituisce anche l'imposta di bollo), il comma 3-bis dell'art. 14 del D.P.R. 30.05.2002 n. 155 introdotto dalla lettera u) del comma 6 dell'art. 37 del D.L. 06.07.2011 n. 98 convertito nella legge 15.07.2011 n. 111 prevede che *"... Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito ..."* ;

è quindi necessario che nelle conclusioni del ricorso in materia catastale sia inserita al fondo una dichiarazione tipo **"il presente ricorso è una controversia tributaria di valore indeterminabile"** *[eventualmente citando ai sensi della lettera c) comma 6-quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115]* in quanto il comma 6 dell'art. 13 del citato D.P.R. 30.05.2002 n. 115 dispone che in mancanza della dichiarazione si applica il contributo unificato maggiore, che è attualmente di € 1.500 (in luogo di € 120 dovuti per le controversie di valore indeterminato).

Costituzione in giudizio dell'Agenzia

L'Agenzia (che è anche chiamata "Parte Resistente"), a cui il Ricorrente ha proposto il ricorso, può (non deve) anch'essa costituirsi in giudizio con il deposito (la legge non prevede la possibilità di spedizione) del fascicolo contenente le cosiddette "controdeduzioni" ed i documenti allegati (in tante copie quante sono le altre Parti in giudizio), nelle quali controdeduzioni l'Agenzia risponde puntualmente alle ragioni ed ai motivi addotti dal Ricorrente nel ricorso, e normalmente conclude chiedendo alla C.T.P. il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. 546/1992 l'Agenzia ha tempo 60 giorni per costituirsi in giudizio, termine che decorre dalla data di proposizione del ricorso, ovvero dalla data in cui il Ricorrente ha presentato direttamente all'Agenzia il ricorso (o tramite Ufficiale Giudiziario) o dalla data di ricevimento da parte dell'Agenzia (e non quella di spedizione) nel caso il Ricorrente abbia spedito il ricorso all'Agenzia.

Come già accennato per l'Agenzia la costituzione in giudizio è una facoltà, potrebbe anche non costituirsi, ma è rarissimo che l'Agenzia non si costituisca.

Se l'Agenzia si costituisce in giudizio oltre i 60 giorni dalla data di proposizione del ricorso tale costituzione è regolare? La risposta è affermativa perché, mentre per il Ricorrente la costituzione in giudizio nei 30 giorni dalla proposizione del ricorso è un obbligo a pena di inammissibilità del ricorso, per l'Agenzia la costituzione in giudizio è una facoltà, di conseguenza l'Agenzia può anche costituirsi in giudizio successivamente allo spirare del termine dei 60 giorni (la costituzione tardiva può solo creare dei problemi all'Agenzia in caso di appello alla C.T.R).

L’apparente disparità di trattamento fra il Ricorrente e l’Agenzia è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 144 del 03.04.2006; la Corte Costituzionale ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23 del D.Lgs. 546/1992, in relazione all’art. 22 dello stesso D.Lgs. 546/1992, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, statuendo che i 60 giorni per la costituzione in giudizio dell’Agenzia (dalla data di proposizione del ricorso) è un termine “ordinatorio” e non “perentorio”.

Riassumendo, la procedura di un qualsiasi ricorso è la seguente:

a) **notifica** dell'avviso, o altro atto equipollente, al contribuente

⇩

b) **proposizione** del ricorso all'Ufficio entro 60 giorni dalla data di notifica

⇩

c) **costituzione in giudizio** presso la C.T.P. competente entro 30 giorni dalla proposizione

Come già precisato tuttavia il termine dei 60 giorni è soggetto a proroghe qualora la scadenza sia un sabato o un giorno festivo, oppure la scadenza cada nel periodo feriale (1° agosto – 15 settembre).
Anche il termine dei 30 giorni per la costituzione in giudizio è soggetto a proroghe nel caso di reclamo-mediazione (che deve essere chiesto all'Agenzia per controversie di valore inferiore a € 20.000) e nel caso di richiesta di applicazione dell'accertamento con adesione (che può essere chiesto all'Agenzia per controversie di valore superiore ad € 20.000), fattispecie che tuttavia non riguardano il ricorso in materia catastale.

Svolgimento del processo

Il ricorso (consegnato o spedito alla C.T.P.) è registrato presso la C.T.P. con un numero progressivo di R.G.R. (Registro Generale Ricorsi). I ricorsi sono assegnati dal Presidente della C.T.P. alle varie sezioni della C.T.P. mediante estrazione, e poi sono assegnati ai singoli componenti la sezione anche per estrazione.

La segreteria della C.T.P., di concerto con il Presidente, stabilisce i giorni e l'orario delle udienze e invia comunicazione alle Parti della data di trattazione del ricorso, ovvero la data dell'udienza in cui sarà discusso il contenuto del ricorso.

Se il ricorso contiene la richiesta di trattazione in pubblica udienza (comma 1 art. 33 del D.Lgs. 546/1992) significa che il ricorso, nell'udienza di trattazione, è esaminato pubblicamente, ovvero avanti il collegio giudicante (tre persone) sono presenti il Ricorrente (normalmente nella persona del difensore) e il rappresentante dell'Agenzia; il giudice relatore espone i fatti e le circostanze della controversia, poi il Presidente concede la parola prima al Ricorrente e poi al rappresentante dell'Agenzia che espongono ciascuno oralmente ciascuno le proprie ragioni.

E’ importante chiedere la pubblica udienza? La risposta è affermativa in quanto chiedere la pubblica udienza conferisce un significato più pregnante alla trattazione della controversia rispetto alla discussione in camera di consiglio (ovvero senza la presenza delle Parti), inoltre molte volte l’esposizione orale contribuisce a meglio chiarire alcuni aspetti del ricorso o delle contro-deduzioni che dalla semplice lettura possono risultare di difficile comprensione; nell’esposizione orale tuttavia non si possono esporre motivazioni nuove e/o diverse da quelle riportate nel ricorso o nelle controdeduzioni.

Prima dell'udienza è possibile produrre documenti, memorie illustrative e brevi repliche scritte nei termini (rispettivamente 20, 10 e 5 giorni liberi prima della data dell'udienza) di cui all'art. 32 del D.Lgs. 546/1992, con precisazione che nel calcolo a ritroso dei giorni liberi se il giorno di scadenza è un festivo la scadenza non è prorogata al giorno successivo ma al giorno non festivo precedente; occorre anche fare riferimento alla sospensione del periodo feriale perché si deve tornare a ritroso fino al primo giorno utile (esistono delle apposite tabelle che prevedono tutte le varie scadenze).

E’ necessario prestare attenzione alle scadenze dei 5, 10 e 20 giorni liberi prima dell’udienza perché se non si rispettano tali termini la controparte può legittimamente chiedere alla C.T.P. di non tenere conto dei documenti, memorie illustrative e brevi repliche in quanto presentati oltre il termine. In pratica con il termine “giorni liberi” si intende che si devono conteggiare effettivamente i giorni liberi, se l’udienza, ad esempio, è il 31 marzo, le tre scadenze sono rispettivamente il 25 marzo (per i 5 giorni liberi), il 20 marzo (per i 10 giorni liberi) e il 10 marzo (per i 20 giorni liberi);

in sede di pubblica udienza le Parti (il Ricorrente e l'Agenzia) possono produrre alla C.T.P. ulteriori documenti? la risposta è affermativa per quanto attiene copie di sentenze pubbliche, che proprio per il loro carattere pubblico possono essere prodotte da una Parte e trattenute dalla C.T.P. senza necessità del consenso dell'altra Parte, per tutti gli altri documenti è necessario l'assenso della controparte, se l'assenso non c'é (e quindi la controparte si oppone alla produzione di quei documenti) la C.T.P. non può trattenere i documenti che una Parte avrebbe voluto produrre.

Successivamente alla costituzione in giudizio del Ricorrente e dell'Agenzia è ancora possibile trovare una soluzione transattiva all'insorta questione? La risposta è affermativa perché é prevista la "conciliazione giudiziale" (art. 48 del D.Lgs. 546/1992); in pratica esistono due tipi di conciliazione giudiziale, l'una (commi 1, 2, 3 e 4) che può essere attivata sia dal Ricorrente che dall'Ufficio, l'altra (la più usata) quella del comma 5 in base alla quale l'Agenzia può depositare alla C.T.P., prima della data fissata per l'udienza di trattazione, una proposta di conciliazione a cui ha aderito il Ricorrente.

La conciliazione giudiziale (applicabile ovviamente anche in materia catastale), se si perfeziona, ha l'effetto di porre fine alla controversia, in altre parole le Parti si sono accordate; anche se la conciliazione non è definita anteriormente alla prima udienza le Parti alla prima udienza possono chiedere il rinvio della trattazione in quanto pende una possibilità conciliativa e normalmente la C.T.P. concede anche numerosi rinvii se la trattativa è molto complessa e richiede tempo; se la conciliazione si perfeziona la C.T.P. dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.

Gli effetti positivi della conciliazione (che può essere totale o parziale) sono che se è totale chiude definitivamente il contenzioso con l'Agenzia, se è parziale (per i ricorsi, diversi dal catastale, che sono inerenti a tributi) c'è la riduzione delle sanzioni al 40%, calcolate rispetto al tributo dovuto a seguito della conciliazione, e la possibilità di rateizzare l'importo (comma 3 dell'art. 48 del D.Lgs. 546/1992); la conciliazione, oltre che nei confronti dell'Agenzia, è applicabile anche nei confronti delle controversie relative ai tributi locali.

Se il ricorso non è stato “conciliato” la C.T.P., dopo la pubblica udienza o l’udienza in camera di consiglio, decide ed emette la sentenza che è notificata sia al Ricorrente che all’Agenzia; la Parte soccombente è normalmente condannata alla rifusione delle spese di giudizio all’altra Parte (le spese di giudizio dovrebbero essere chieste dalle Parti con apposita nota) salvo che il giudice rilevi gravi ed eccezionali ragioni – ai sensi del 2° comma dell’art. 92 del c.p.c. – in base alle quali ritenga corretta la compensazione delle spese di giudizio fra le Parti; se c’è soccombenza reciproca le spese di giudizio sono normalmente compensate integralmente fra Parti.

La sentenza della C.T.P. è impugnabile dal soccombente (che può essere il Ricorrente o l'Agenzia), nei termini di legge, avanti alla Commissione Tributaria Regionale (C.T.R.), che rappresenta il secondo grado di giudizio tributario. Presso la C.T.R. si ridiscute il merito, esattamente come davanti alla C.T.P. (ma senza nuovi motivi, che non sono ammessi) e inoltre l'appellante denuncia quelli che, a suo giudizio, sono i vizi della sentenza impugnata, ovvero i motivi per i quali la C.T.P. ha sbagliato nell'accogliere la tesi avversaria o non ha tenuto conto di determinate ragioni.

La sentenza della C.T.R. è ancora impugnabile avanti alla Corte di Cassazione (solamente tramite un avvocato cassazionista) che rappresenta l'ultimo e definitivo grado di giudizio, ma presso la Corte di Cassazione esiste la Sezione cosiddetta "filtro" che dichiara inammissibili i ricorsi quando trattano materie e circostanze che sono già state esaminate dalla Suprema Corte (e relativamente alle quali la Suprema Corte ha già una linea giurisprudenziale ben definita) o quando i due gradi di giudizio precedenti sono stati identici nella loro formulazione.

Nei ricorsi si può anche chiedere la sospensione dell'avviso impugnato, ovvero la sospensione della riscossione (ancorché parziale) dei tributi chiesti in attesa del giudizio nel merito.

Ai fini della contestazione della rendita catastale la richiesta di sospensione dell'avviso impugnato è una richiesta inutile in quanto l'avviso di accertamento in tema di rendita catastale non comporta la richiesta di alcun tributo, per cui chiedere la sospensione di un tributo non richiesto è evidentemente una domanda inutile che sarà sicuramente respinta dalla C.T.P.

In materia catastale qual'é la documentazione consigliabile da allegare ad un ricorso?

Premesso che ogni situazione deve essere esaminata attentamente i documenti – oltre a quelli previsti dalla legge – che dovrebbero essere allegati al ricorso sono:

-la copia della planimetria catastale:

in numerosi ricorsi si descrive la composizione dell'u.i. ma al ricorso non è allegata la copia della planimetria catastale, che è invece importante, se non fondamentale, per permettere al giudice di capire come è composta internamente l'unità immobiliare;

-disegni da rilievi:

la planimetria catastale dovrebbe essere sufficiente a rappresentare l'unità immobiliare nella sua interezza, ma possono verificarsi situazioni particolari, magari inerenti all'altezza o a dimensioni di elementi specifici (ad esempio dimensione di porte e finestre), per dimostrare le quali può essere utile l'allegazione di piante, sezioni o prospetti; è di tutta evidenza che l'allegazione di una pianta, derivante da un rilievo, non può evidenziare difformità fra la planimetria catastale, se oggetto di un recente Do.C.Fa., e lo stato di rilievo;

-la documentazione fotografica:

anche la documentazione fotografica è molto importante perché la fotografia è di immediata comprensione per chiunque e può evidenziare, meglio dello scritto e delle planimetrie, situazioni particolari;

-l'estratto di mappa catastale:

l'estratto di mappa catastale può servire per far conoscere la posizione dell'unità immobiliare rispetto a situazioni circostanti non favorevoli o favorevoli; anche un estratto di maggiori dimensioni ricavabile da un sito internet può servire allo scopo;

-l’estratto del piano regolatore generale:
in alcuni casi può essere necessario allegare anche un estratto del P.R.G. per dimostrare particolari situazioni.
-l’attestato di certificazione energetica:
finora non risulta essere stato prodotto in un contenzioso catastale, ma nulla vieta – se il certificato è già stato predisposto – di allegarlo evidenziando la modesta classe energetica dell’unità immobiliare (probabilmente predisporre l’A.c.e. solo per il ricorso non è conveniente, ma questa è una decisione che deve essere esaminata avuto riguardo alla situazione specifica);

-documenti tecnici:
questi documenti sono riferiti quasi esclusivamente ai gruppi D ed E, e possono evidenziare caratteristiche particolari di determinati impianti che concorrono nella formazione della rendita catastale;
-documenti di costo (fatture):
anche questi documenti sono riferiti ai gruppi D ed E, e possono avere la loro rilevanza in alcune situazioni;
-articoli di giornali:
articoli di giornali locali che evidenziano situazioni di degrado particolari di determinate zone;

-sentenze, altri documenti:
se si è a conoscenza che la C.T.P. adita ha già deciso positivamente in relazione ad un ricorso inerente ad un'unità immobiliare simile a quella oggetto di contenzioso, ed ubicata nello stesso Comune, è certamente opportuno allegare al ricorso copia di tale sentenza (che è pubblica), così come è opportuno allegare copie di sentenze (di qualsiasi grado), circolari, articoli tecnici specializzati che in qualche modo (nel merito e/o nelle questioni di diritto) avvalorano le tesi del Ricorrente.

In materia catastale qual'é il contenuto consigliato per un ricorso?

Sempre premesso che ogni situazione deve essere esaminata attentamente, è necessario premettere in linea generale che un ricorso deve contenere tutto quanto il Ricorrente intende puntualmente contestare e chiedere, ma il contenuto – nei limiti del possibile – deve essere conciso, un ricorso estremamente prolisso diventa di difficile comprensione, e si corre il rischio che il giudice non riesca a comprendere i motivi essenziali posti alla base del ricorso.

Ai fini del merito del ricorso occorre scindere i gruppi a destinazione ordinaria rispetto a quelli a destinazione particolare e speciale.

Destinazione ordinaria

Nel ricorso in materia catastale per i gruppi a destinazione ordinaria uno degli elementi essenziali del merito (un tempo l'unico) è la comparazione con u.i., poste nella stessa zona o nelle immediate vicinanze rispetto all'ubicazione dell'u.i. oggetto di accertamento, aventi caratteristiche simili all'u.i. oggetto di accertamento ma categoria e/o classe diverse;

la comparazione ha sempre la sua validità, ma per essere pregnante occorre che sia diffusa, ovvero può non essere sufficiente una sola u.i. (l'Agenzia sosterrebbe che è errato il classamento dell'u.i. portata a paragone), ma se le u.i. sono già due o tre (o in numero maggiore) la comparazione sortisce sicuramente i suoi effetti; attenzione però al fatto che la comparazione deve essere riferite ad u.i. simili, non si può paragonare (ad es.) una villetta appena costruita alle villette circostanti edificate magari 50 anni fa, è di tutta evidenza che una simile comparazione è controproducente;

quindi la comparazione è importante ma deve essere utilizzata con accortezza; è sicuramente necessario allegare al ricorso l'estratto di mappa con ivi indicata la posizione delle u.i. comparabili con l'u.i. oggetto di accertamento (contraddistinte da sigle e/o colori), ed allegare la visura catastale dell'u.i. comparabile (anche per permettere il controllo rispetto alla mappa); difficilmente si potrà ottenere la copia delle planimetrie delle u.i. comparabili, ma si potrà allegare le fotografie esterne delle u.i. comparabili per evidenziarne la similitudine rispetto all'u.i. oggetto di accertamento.

Se non si rilevano unità comparabili, o quelle esistenti non sono pregnanti ai fini del ricorso, è necessario evidenziare le peculiarità interne ed esterne dell'u.i. oggetto di accertamento, quali epoca di costruzione, caratteristiche strutturali, dimensioni e superfici dei vani, dimensioni delle aperture (porte, finestre, luci), altezze, livello di piano, stato degli impianti, destinazione d'uso, grado di rifinitura e stato di conservazione interno ed esterno, eventuale mancanza di pertinenze usuali, ed ogni altra particolarità che possa influire sulla categoria e/o sulla classe e di conseguenza sulla rendita;

la zona in cui è ubicata l'u.i. oggetto di accertamento è importante ai fini della classe, quindi nel ricorso occorre precisare esattamente la zona in cui è ubicata l'u.i. oggetto di accertamento, evidenziando – se ne ricorrono i presupposti – le caratteristiche negative della zona;
anche la presenza di servitù particolarmente gravose possono influenzare la categoria e/o la classe, ma occorre dimostrarle possibilmente allegando al ricorso la copia dell'atto pubblico/sentenza da cui risulti tale servitù (o dallo stato dei luoghi); questa particolarità può evidentemente interessare anche i gruppi D ed E.

Destinazioni particolari o speciali

Trattandosi di u.i. particolari o speciali (gruppi D-E) occorre contestare la metodologia valutativa accertata dall'Ufficio facendo rilevare le inesattezze compiute dall'Agenzia con il confronto rispetto alle valutazioni indicate dal tecnico redattore del Do.C.Fa. che ha originato l'accatastamento, in altre parole è necessario "smontare" i maggiori valori utilizzati dall'Agenzia (o le maggiori superfici) utilizzando tutti i parametri ed i documenti a disposizione (prontuario valutativo, costi effettivi, documenti tecnici ecc.).

Si ricorda che in tema di classamento di u.i. a destinazione speciale o particolare (gruppi D-E) l'Agenzia del Territorio, prima dell'incorporazione nell'Agenzia delle Entrate, ha emesso in tempi recenti n. 3 circolari sull'argomento, la n. 4 del 16.05.2006, la n. 4 del 13.04.2007 e la n. 6 del 30.11.2012; se il classamento accertato dall'Agenzia si discosta in modo sensibile dai contenuti e/o prescrizioni di dette circolari il Ricorrente può far rilevare alla C.T.P. la discrasia esistente fra quanto indicato nelle circolari e quanto accertato dall'Ufficio.

Anche per le u.i. a destinazione speciale o particolare è utilizzabile la comparazione con u.i. simili, ma certamente per le u.i. a destinazione particolare o speciale è più difficile reperire u.i. simili, tuttavia la grande diffusione di capannoni prefabbricati che hanno caratteristiche simili permette oggi, forse più facilmente rispetto al passato, di individuare u.i. simili, quindi nulla vieta nel ricorso di portare quale termine di paragone u.i. simili, anche se certamente non è facile reperire copia del Do.C.Fa. delle u.i. comparabili e copia della relativa planimetria catastale.

Per tutti i gruppi A-B-C-D-E occorre comunque precisare che in ogni caso vigono sempre i principi catastali fondamentali della “ordinarietà” e della “omogeneità”, quindi attenzione a non far emergere una specie di “soggettività” di un’u.i. oggetto di accertamento (come se fosse un caso unico) in quanto l’Agenzia farebbe sicuramente rilevare che tutte le negatività espresse nel ricorso per quella u.i. la rendono non più omogenea con altre unità similari, e che in ogni caso tale u.i. deve rientrare in una categoria e/o in una classe previste dall’ordinamento catastale vigente.

Contestazioni di diritto all'avviso impugnato

Una delle contestazioni più pregnanti dell'avviso impugnato è relativo alla mancata o carente motivazione dell'avviso impugnato.

Per quanto attiene ai gruppi A-B-C l'avviso di accertamento di un'u.i. è stato finora considerato sufficientemente motivato quando contiene (oltre i dati tecnici quale comune di appartenenza, foglio, particella, subalterno, zona censuaria, dati non contestabili dal Ricorrente) l'indicazione della categoria, della classe, della consistenza e della rendita catastale.

La presenza di tali elementi (categoria, classe, consistenza e rendita catastale) è stata finora considerata sufficiente per consentire al Contribuente di esercitare compiutamente il proprio diritto alla difesa, non era necessario che l'Agenzia giustificasse nell'avviso di accertamento i motivi in base ai quali ha ritenuto che un'u.i. deve essere accatastata in una categoria e in una classe anziché in altre o in quelle proposte dalla Parte (con procedura Do.C.Fa.), e non era necessario che l'Agenzia esponesse il conteggio che determina la rendita (tariffa moltiplicata per i vani, mq, mc); quindi la carenza di motivazione per i gruppi A-B-C è stata finora quasi sempre respinta dalle C.T.P.

La Suprema Corte, con sentenza n. 1937/2012 del 10.02.2012, inerente al ricorso avente ad oggetto il classamento di un'unità immobiliare (villetta a due piani) per la quale la Parte Ricorrente riteneva corretta la categoria A/3 anziché la categoria A/7 accertata dall'Agenzia, in relazione alla carenza di motivazione lamentata dalla Parte Ricorrente ha ribadito, facendo riferimento alla giurisprudenza costante dei giudici di legittimità, che la motivazione dell'atto di classamento può limitarsi a contenere l'indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall'Agenzia, ed ha quindi rigettato il ricorso presentato dalla Parte Ricorrente.

Ma la Suprema Corte, con la sentenza n. 9629/2012 del 13.06.2012 (Sezione V Civile, presidente dott. Mario Cicala) si discosta dalla giurisprudenza costante dei giudici di legittimità (il Collegio giudicante precisa nella sentenza le ragioni per cui si discosta dai precedenti assunti) e rigetta il ricorso presentato dall'Agenzia.

Occorre precisare che la sentenza n. 9629/2012 è inerente ad un'unità immobiliare posta in Comune di Napoli, originariamente accatastata in categoria A/5 classe 3 e che l'Agenzia – su sollecitazione del Comune di Napoli – ha provveduto a variare in categoria A/2 classe 4 notificando l'avviso al proprietario (è una delle 57mila u.i. variate).

Il proprietario dell'unità immobiliare aveva impugnato l'avviso presso la C.T.P. di Napoli, e la C.T.P. di Napoli aveva accolto il ricorso presentato dal proprietario.
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della C.T.P. avanti la C.T.R. della Campania che ha tuttavia rigettato il ricorso dell'Agenzia rilevando – fra l'altro – che l'Agenzia non aveva indicato né le caratteristiche specifiche dell'u.i. né del fabbricato in cui era inserita, non aveva indicato quali erano i miglioramenti della zona che giustificassero il cambiamento di categoria, e non aveva allegato all'avviso la richiesta del Comune di Napoli di procedere alla revisione del classamento.

L’Agenzia impugna la decisione della C.T.R. avanti alla Corte di Cassazione, ma la sentenza n. 9629/2012 rigetta il ricorso dell’Agenzia. Il contenuto della sentenza lascia trasparire che per la S.C. la motivazione usuale degli avvisi di accertamento catastali (categorie A,B,C) è generica, e quindi la Suprema Corte ha ritenuto corretto l’operato della C.T.R. che aveva dichiarato nullo, per difetto di motivazione, l’avviso impugnato, in quanto emesso in contrasto con il principio secondo cui l’accertamento tributario non può limitarsi ad enunciare un dispositivo, ma deve anche indicare il concetto di riferimento giuridico o fattuale che giustifica e sorregge il dispositivo stesso;

tutto ciò al fine di delimitare l'oggetto del possibile contenzioso, in cui all'Amministrazione è inibito addurre ragioni diverse rispetto a quelle enunciate.
Sempre nella sentenza 9629/2012 la Suprema Corte enuncia, il seguente principio di diritto:
<< Quanto procede all'attribuzione d'ufficio di un nuovo classamento ad un'unità immobiliare a destinazione ordinaria, l'Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalle unità immobiliari in questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si colloca l'unità immobiliare.

Nel primo caso l'Agenzia deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute.
Nel secondo caso, deve invece indicare l'atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente. >>
E' innegabile che l'oggetto del contendere nella citata sentenza è un'unità immobiliare da tempo accatastata, la cui categoria/classe è stata variata d'ufficio dall'Agenzia a seguito del sollecito del Comune;

di conseguenza si potrebbe ipotizzare che il contenuto della sentenza n. 9629/2012 sia relativo solo a casi similari (ovvero u.i. già accatastate e variate d'ufficio) e non al classico caso di modifica della categoria-classe-consistenza di un'u.i. a seguito della presentazione di una pratica Do.C.Fa., ma con la citata sentenza n. 9629/2012 la Suprema Corte ha modificato il proprio precedente orientamento per cui se l'Agenzia continuerà a motivare i propri avvisi di accertamento (categorie A-B-C) come ha fatto sinora è sicuramente prevedibile che nel prosieguo le varie C.T.P. cominceranno a dichiarare nulli i vari avvisi di accertamento catastale in quanto non motivati.

Dopo la sentenza n. 9629/2012 la Suprema Corte ha emesso numerose ordinanze (fra le altre la n. 13174/2012, n. 19949/2012, n. 3115/20013, n. 3242/2013, n. 3609/2013) con le stesse argomentazioni della sentenza n. 9629/2012 (significativo il fatto che si tratta di ordinanze).

Si può quindi fondatamente sostenere che l'avviso di accertamento catastale (cat. A-B-C) non può più avere come motivazione la sola indicazione degli elementi oggettivi della categoria, classe, consistenza e rendita, poiché l'avviso di accertamento catastale è un provvedimento di natura valutativa e patrimoniale, e come tale deve essere adeguatamene motivato.

D’altra parte il comma 1 dell’art. 7 della legge 27.07.2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del Contribuente) da tempo prevede che << *Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.* >>. Fra gli atti dell’Amministrazione Finanziaria rientrano sicuramente gli avvisi di accertamento catastali che, conseguentemente, non possono sottrarsi all’obbligo di una compiuta motivazione.

Se quindi l'avviso di accertamento catastale (per le categorie A-B-C) sarà ancora emanato dall'Agenzia senza alcuna motivazione è consigliabile chiedere nel ricorso, in via preliminare, che la C.T.P. dichiari nullo l'avviso impugnato per carenza di motivazione, facendo riferimento all'attuale giurisprudenza della Suprema Corte. E' di tutta evidenza che, tenuto conto della libertà decisionale che caratterizza i vari gradi del giudizio, non tutte le C.T.P. si adegueranno al nuovo orientamento della Suprema Corte, per cui la richiesta di nullità per carenza di motivazione non potrà essere l'unica richiesta, sarà la richiesta preliminare, ma poi seguita dall'altra (o altre) richiesta (e) nel merito.

La situazione appena evidenziata per i gruppi A-B-C è ora simile a quella per i gruppi D-E, soggetti a specifica valutazione, per i quali da tempo l'Agenzia è tenuta ad allegare all'avviso di accertamento la scheda valutativa (o documento similare) in cui descrive il procedimento valutativo che porta alla determinazione della rendita catastale; la descrizione può essere sintetica (ad es. zona lavorazione mq ... x € ... al mq), non è necessario che l'Agenzia giustifichi perché ha utilizzato quel valore, ma il valore deve essere indicato unitamente agli altri parametri (superfici, coefficienti ecc.).

Se l'Agenzia procede ad un accertamento di un'u.i. rientrante nei gruppi D-E senza allegare la citata scheda valutativa (o documento equipollente), e se il Ricorrente solleva la questione di nullità per carenza di motivazione, la C.T.P. adita dichiara nullo l'avviso di accertamento per carenza di motivazione, e quindi la C.T.P. non entra minimamente nel merito del ricorso; se si verifica il caso che la scheda valutativa è considerata non motivata (o motivata in parte) spetterà alla C.T.P. decidere sull'annullamento dell'avviso impugnato avuto riguardo alla situazione specifica.

Particolarità attuali

L'incorporazione dell'Agenzia del Territorio nella Agenzia delle Entrate, a far data dal 01.12.2012, ha creato una situazione particolare relativamente ai ricorsi in materia catastale. I ricorsi nei confronti della sola Agenzia delle Entrate, che abbiano per oggetto controversie di valore non superiore a ventimila euro, devono obbligatoriamente esperire, prima della costituzione in giudizio, un "reclamo-mediazione" ai sensi dell'art. 17/bis del D.Lgs. 546/1992 che, se non esperito, comporta l'inammissibilità del ricorso.

Come funziona in generale l'istituto del reclamo-mediazione? La procedura è da considerarsi abbastanza semplice in quanto, sempre entro il termine dei 60 giorni dalla data di notifica, il Ricorrente (ovviamente nel caso in cui non intenda aderire alla richiesta dell'Agenzia delle Entrate) predispone il ricorso e lo propone all'Agenzia precisando nell'intestazione del ricorso che si tratta di un ricorso presentato ai sensi dell'articolo 17/bis del D.Lgs. 546/1992; in pratica il Ricorrente deve già predisporre il ricorso con tutti gli elementi che ritiene opportuni alla difesa dei suoi diritti.

Presentato il ricorso all'Agenzia, il termine dei 30 giorni per la costituzione in giudizio presso la C.T.P., che come visto decorreva dal giorno della presentazione (o della spedizione) del ricorso all'Agenzia, è posticipato di 90 giorni; in pratica l'originario termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio diventa complessivamente di 120 giorni (30 + 90); i 90 giorni rappresentano un periodo temporale che secondo la legge è sufficiente per tentare di definire l'insorta controversia fra l'Agenzia e il Ricorrente appunto con la procedura cosiddetta di "reclamo-mediazione";

in altre parole nei 90 giorni l'Agenzia, dopo aver ricevuto il ricorso ed averne esaminato il contenuto, si attiva convocando il Ricorrente (una o più volte) al fine di comporre la controversia (è sempre salva la facoltà dell'Agenzia di annullare, se ne ricorrono i presupposti, in autotutela l'avviso impugnato); il Ricorrente già nel ricorso può proporre una motivata richiesta di mediazione, e l'Agenzia può anch'essa formulare una motivata proposta di mediazione dopo aver ricevuto il ricorso; questa fase del contraddittorio è svolta unicamente fra l'Agenzia e il Ricorrente.

Se nei 90 giorni il reclamo-mediazione ha successo la controversia è definita fra le Parti e non c'è più costituzione in giudizio presso la C.T.P.; se invece nei 90 giorni la controversia non ha successo, allo spirare dei 90 giorni iniziano a decorrere i 30 giorni per la costituzione in giudizio presso la C.T.P.; attenzione però al fatto che se l'Ufficio, nei 90 giorni, notifica al Ricorrente un provvedimento con cui respinge il reclamo-mediazione, o lo accoglie parzialmente, i 30 giorni per la costituzione in giudizio del Ricorrente presso la C.T.P. decorrono dalla data di notifica del provvedimento e non più dallo spirare del termine dei 90 giorni.

Riassumendo quanto finora esposto il contribuente che intende ricorrere contro una pretesa tributaria emanata dalla Agenzia delle Entrate, di importo inferiore ai 20.000 €, deve predisporre il ricorso già con tutte le motivazioni che ritiene opportune (il ricorso può contenere anche una proposta/e di mediazione), evidenziare nell'intestazione del ricorso che è un ricorso a norma dell'art. 17/bis del D.Lgs. 546/1992, e proporre (ovvero presentare o spedire) all'Ufficio il ricorso così predisposto sempre con il rispetto del termine dei 60 giorni dalla notifica della pretesa tributaria (sempre con le proroghe per le scadenze nei giorni di sabato o festivi e nel periodo feriale);

dopo la presentazione del ricorso il Ricorrente attende l'esito del reclamo-mediazione nei 90 giorni successivi, e nel caso che il reclamo-mediazione non sortisca alcun effetto, il Ricorrente deve costituirsi in giudizio presso la C.T.P. nel termine dei 30 giorni dallo spirare dei 90 giorni o dal giorno (compreso nei 90) in cui l'Agenzia ha notificato al Ricorrente l'esito negativo (o l'accoglimento parziale) del reclamo-mediazione. Attenzione: il ricorso che si presenta alla C.T.P. per la costituzione in giudizio deve essere di identico contenuto rispetto al ricorso proposto all'Agenzia, non è possibile costituirsi in giudizio con un ricorso diverso da quello proposto all'Agenzia.

Quindi nel momento in cui il Ricorrente decide di proporre il ricorso all'Agenzia a norma dell'art. 17/bis del D.Lgs. 546/1992 in tale ricorso occorre già evidenziare tutti i motivi a sostegno delle ragioni del Ricorrente in quanto dopo – ovvero al momento della costituzione in giudizio se il reclamo-mediazione non ha sortito effetto – non è possibile integrare i motivi del ricorso con altre ragioni magari emerse durante la fase di reclamo-mediazione; eventuali altre ragioni che vengano riportate nel ricorso presentato alla C.T.P. consentiranno all'Agenzia di chiedere alla C.T.P. di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per la non conformità.

L’istituto del reclamo-mediazione è relativo solo a controversie di valore non superiore a ventimila euro inerenti alla sola Agenzia delle Entrate, e per “valore” si intende l’imposta al netto di interessi e sanzioni (se la controversia ha per oggetto esclusivamente sanzioni allora si ha riguardo al solo importo); al termine del giudizio presso la C.T.P. la parte soccombente (Agenzia o Ricorrente) è condannata a rimborsare le spese di lite (che sono liquidate dalla C.T.P.) ed un’ulteriore somma pari al 50% delle spese di lite per non avere perfezionato il reclamo-mediazione.

L’istituto del reclamo-mediazione è comunque molto discusso e contestato dalla dottrina in generale, sostanzialmente per il motivo che la trattazione del reclamo-mediazione è compiuta dallo stesso Ufficio (l’Agenzia) che ha emanato l’atto impugnato; è pur vero che la legge dispone che il reclamo-mediazione deve essere valutato da una “struttura diversa ed autonoma” rispetto a quella ha emanato l’atto impugnato, ma ciò significa solamente che l’Agenzia emette l’atto predisposto dal funzionario Caio e poi dopo esperisce il tentativo di reclamo-mediazione con il funzionario Sempronio, ma entrambi i funzionari sono dipendenti dell’Agenzia.

Cosa succede se il Ricorrente, per una controversia inferiore a 20.000 € non formula la richiesta di reclamo-mediazione? La legge, ovvero il cennato art. 17/bis del D.Lgs. 546/1992 prevede, al comma 2, che la presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso, per cui la mancata richiesta di reclamo-mediazione comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La proposta di reclamo-mediazione esclude inoltre la possibilità di addivenire alla conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del D.Lgs. 546/1992 in quanto tale esclusione è espressamente prevista al comma 1 dell'art. 17/bis del D.Lgs. 546/1992.

Come già precedentemente esposto la rendita catastale non può essere considerata un tributo, pertanto un avviso di accertamento di una rendita catastale è caratterizzato dall'indeterminatezza del valore; di conseguenza, con riferimento al ricorso in materia catastale, tale ricorso ha un valore indeterminato, quindi si può ragionevolmente dedurre che il ricorso in materia catastale non deve esperire obbligatoriamente la procedura di reclamo-mediazione proprio per la circostanza che in esso non c'é alcuna richiesta di un tributo.

La circolare n. 9/E del 19.03.2012 dell'Agenzia delle Entrate aveva già precisato che, poiché l'art. 17/bis richiede che la controversia sia contraddistinta dal valore di un tributo (non superiore a € 20.000), restano escluse dal reclamo-mediazione le fattispecie di valore indeterminabile; ma al momento dell'emanazione della circolare n. 9/E del 19.03.2012 l'Agenzia del Territorio era autonoma rispetto all'Agenzia delle Entrate, per cui – essendo prevista la procedura di reclamo-mediazione solo per le controversie contro l'Agenzia delle Entrate – non ci si poneva il problema nei confronti dei ricorsi in materia catastale.

L’incorporamento dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia delle Entrate a far tempo dal 01.12.2012, quindi in epoca successiva alla citata circolare n. 9/E del 19.03.2012, ha però creato una situazione di incertezza, che tuttavia la circolare n. 49/T dell’Agenzia delle Entrate del 28.12.2012 dovrebbe aver chiarito.

Nella circolare si afferma che devono ritenersi esclusi dal reclamo-mediazione i ricorsi con cui si impugnano gli atti relativi alle operazioni catastali di cui al comma 2 dell’articolo 2 del D.Lgs. 546/1992 in quanto tali atti sono caratterizzati da un “valore indefinito”.

La circolare n. 49/T precisa che nel caso di impugnazione di un avviso di liquidazione o di accertamento (ai fini I.c.i. ora I.m.u.) che comprende altresì la contestazione della rendita catastale, emesso da un Comune, anche in tale caso non opera il reclamo-mediazione in quanto difetta il requisito della riconducibilità del tributo all'Agenzia (si ricorda che solo il contenzioso con l'Agenzia soggiace all'obbligo del reclamo-mediazione per tributi inferiori all'importo di ventimila euro, diversamente il reclamo-mediazione non opera).

La circolare n. 49/T evidenzia ancora i vari casi, anche con riferimento al rifiuto tacito, in relazione al momento temporale in cui si sono verificati i presupposti per il ricorso, se anteriori o posteriori al 01 dicembre 2012.
In sostanza quindi, secondo la circolare n. 49/T, il ricorso in materia di rendita catastale non soggiace all'obbligo del reclamo-mediazione in quanto di valore indefinito, se la controversia invece si riferisce ad un tributo catastale in tal caso allora occorre esperire obbligatoriamente la procedura di reclamo-mediazione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 546/1992.

I concetti della circolare n. 49/T sono stati confermati dal provvedimento emanato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 2013/35137, emesso in data 20.03.2013, in cui sono specificate le avvertenze in materia di imposta ipotecaria, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, oneri e relativi accessori e sanzioni, con particolare riferimento al riesame in autotutela ed alla presentazione del reclamo-mediazione e del ricorso (come e quando presentare l'istanza di reclamo-mediazione, a chi presentarla, dati da indicare, come e quando presentare ricorso ecc.).

luglio 2013



La commissione catasto/contenzioso del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Cuneo